

STATUTO dell'Associazione di Volontariato

“WWF Veronese”

Articolo 1 - Costituzione, denominazione, durata.

È costituita l'associazione di volontariato **WWF Veronese** (di seguito “*Associazione*”).

L'*Associazione* è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n.266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'*Associazione* si può inoltre dotare, previa approvazione dell'Assemblea Ordinaria, di un regolamento interno per la disciplina delle attività normali e più particolari dell'associazione.

L'*Associazione* persegue esclusivamente le finalità specificate all'art. 4 del presente statuto, non ha fini di lucro e si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.

I contenuti e la struttura dell'*Associazione* sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione degli associati alla vita dell'*Associazione* stessa.

L'*Associazione* opera prevalentemente nel territorio della provincia di Verona.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'*Associazione*; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'*Associazione* stessa.

Il presente statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria secondo quanto previsto dall'art. 7.1..

Lo statuto è interpretato secondo le regole previste per l'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art.12 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al Codice Civile.

Articolo 2 - Sede legale

L'*Associazione* ha sede legale in Verona, via Risorgimento 10.

Il trasferimento della sede legale in altro Comune deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria.

L'eventuale variazione della sede non comporta modifica statutaria ma solo obbligo di comunicazione alle autorità competenti.

Articolo 3 - Sedi operative decentrate

L'Associazione in considerazione delle particolarità territoriali di competenza organizza le proprie attività prevedendo la possibilità di istituire Sedi Operative Decentrate.

L'Assemblea Ordinaria delibera, ai sensi dell'art. 7.1, l'apertura o la chiusura di una Sede Operativa Decentrata.

La proposta di apertura di una Sede Operativa Decentrata può avvenire su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 5 soci presentata al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo sottoporrà alla prima Assemblea Ordinaria utile le proposte pervenute di apertura di una Sede Operativa Decentrata.

Le Sedi Operative Decentrate organizzano le proprie attività tenendo conto delle particolarità territoriali locali e di concerto con gli organi statutari associativi.

Articolo 4 - Finalità dell'Associazione

L'Associazione persegue, senza finalità di lucro la "**conservazione, salvaguardia, e tutela dell'ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell'equilibrio naturale**".

L'Associazione si ispira espressamente ai principi fondamentali, agli scopi e alle linee guida del WWF Internazionale così come ripresi dal WWF Italia ONLUS, da quest'ultimo riceve impulso e con esso collabora per il raggiungimento degli scopi statutari.

Il rapporto fra l'Associazione e WWF Italia è disciplinato da apposito accordo, che il Consiglio Direttivo è autorizzato a stipulare e che concorre a regolare la vita dell'Associazione. L'uso del marchio WWF è consentito nei limiti degli accordi vigenti con WWF Italia.

L'Associazione opera in piena autonomia organizzativa, gestionale e amministrativa.

L'Associazione in particolare opera, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) nella salvaguardia e conservazione della diversità genetica, delle specie e degli ecosistemi, con particolare riferimento alle aree protette, alle specie e agli habitat prioritari;
- b) nella gestione diretta di aree di interesse naturalistico, anche attraverso interventi di riqualificazione e realizzazione di infrastrutture, organizzando le visite guidate allo scopo di favorirne la fruizione dei cittadini, con particolare attenzione al mondo della scuola;
- c) nella promozione di un uso sostenibile delle risorse naturali del territorio, della lotta all'inquinamento ed allo spreco e della ricerca scientifica nel campo della tutela ambientale;
- d) in attività di formazione culturale e scientifica, di sensibilizzazione, di comunicazione e di educazione finalizzate alla conoscenza ed alla tutela ambientale, con particolare attenzione rivolta al mondo della scuola;
- e) nella promozione e nel sostegno alla partecipazione attiva e volontaria di tutti i cittadini alla realizzazione dei programmi nazionali ed internazionali del WWF ed alle relative campagne di raccolta fondi e finanziamento;
- f) nell'allargamento della base sociale del WWF.

L'Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti indicati dalla normativa vigente.

Articolo 5 . Associati

Ammissione, diritti, doveri, recesso, decadenza ed esclusione

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità associative, il presente statuto e gli accordi intercorrenti tra Associazione e WWF Italia.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal *Consiglio Direttivo*, su domanda scritta del richiedente.

L'ammissione di un nuovo socio è considerata effettiva dopo il pagamento della quota associativa e la conseguente immediata registrazione nel libro soci.

Gli associati hanno parità di diritti e doveri. Hanno il diritto di partecipare alle attività promosse dall'Associazione, alle assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, e all'elettorato attivo e passivo per le cariche sociali. Hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.

Gli associati prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dall'Associazione stessa e dalla legge.

Gli associati devono contribuire annualmente con la quota associativa deliberata dall'Assemblea Ordinaria e comportarsi con spirito di solidarietà, correttezza e buona fede.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, per decadenza o per esclusione.

- **Recesso**

Può recedere il Socio che non intende continuare a collaborare con le attività dell'Associazione. Il socio recede mediante comunicazione scritta al Presidente.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima seduta utile.

- **Decadenza**

Il Socio decade automaticamente se non è in regola con i versamenti delle quote associative da almeno 1 (uno) anno.

- **Esclusione**

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione stessa. Tale esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

I soci dichiarati esclusi dal Consiglio Direttivo possono fare appello all'Assemblea, tramite il Presidente dell'Associazione, entro 30 giorni dalla notifica dell'esclusione da parte del Consiglio Direttivo. Qualora venga presentato appello all'Assemblea, la stessa è tenuta a decidere in occasione della prima riunione utile.

Nel frattempo il socio che si è appellato è considerato ancora normalmente associato.

La perdita della qualità di associato per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi dovuti ad alcun titolo.

Articolo 6 - La responsabilità

Gli associati durante lo svolgimento delle loro attività di volontariato per conto dell'Associazione sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/1991.

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da Responsabilità Civile contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Articolo 7 - Organi

L'Associazione è dotata delle seguenti strutture democratiche:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito.

Qualora si ritenga necessario l'Assemblea istituirà anche un revisore o un collegio di revisori dei conti.

Articolo 7.1 - L'Assemblea

L'assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in assenza dello stesso da un socio nominato dall'Assemblea stessa all'inizio dei lavori.

L'Assemblea può essere convocata in forma Ordinaria ed in forma Straordinaria.

Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria si riunisce:

- su convocazione del Presidente;
- su richiesta del Consiglio Direttivo;

- a seguito di richiesta di almeno 1/3 degli associati in regola con il pagamento della quota associativa. La richiesta deve essere inoltrata, completa dell'ordine del giorno proposto, al Presidente il quale convocherà l'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce entro il 30 aprile:

- per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e della sua relazione;
- per la definizione della quota annuale associativa.

Inoltre l'Assemblea Ordinaria si riunisce:

- per nominare i membri del Consiglio Direttivo
- per l'integrazione dello stesso quando ne è venuto a mancare per qualsiasi motivo uno o più membri
- per le decisioni competenti in materia di esclusione dei soci
- per le decisioni in tema di ogni materia che le sia attribuita

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria si riunisce:

- su convocazione del Presidente;
- su richiesta del Consiglio Direttivo;
- a seguito di richiesta di metà più uno degli associati in regola con il pagamento della quota associativa. La domanda deve essere inoltrata, completa dell'ordine del giorno proposto, al Presidente il quale convocherà l'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea Straordinaria si riunisce per deliberare:

- modifiche allo statuto. In questo caso:
 - L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di due terzi (2/3) dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato
 - Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sono prese con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- lo scioglimento dell'*Associazione*. In questo caso:
 - L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tre quarti (3/4) dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato.
 - Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sono prese con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
 - L'Assemblea Straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata con avviso agli associati, contenente l'ordine del giorno almeno 8 (otto) giorni prima. L'avviso sarà inoltre pubblicato sul sito internet dell'*Associazione*, a partire da quando tale strumento diventerà operativo.

La data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno dell'Assemblea saranno inoltre preannunciate agli associati, ove possibile, via posta elettronica, SMS, telefono od altro ancora.

Non è ammessa più di una delega per ciascun associato.

In apertura di Assemblea il Presidente della stessa nomina un Segretario tra gli associati con il compito di redigere il verbale dell'Assemblea.

Le deliberazioni e le discussioni dell'assemblea sono riassunte in verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. Il verbale è conservato nella sede dell'*Associazione* e ciascun associato ha il diritto di consultarlo e di trarne copia.

Articolo 7.2 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'*Associazione* ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente.

È composto da 7 membri, eletti tra i componenti dell'Assemblea.

E' convocato dal Presidente per sua iniziativa almeno una volta ogni 4 mesi o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato con avviso ai Consiglieri almeno 8 (otto) giorni prima. L'avviso sarà inoltre pubblicato sul sito internet dell'*Associazione*, a partire da quando tale strumento diventerà operativo. La data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno del Consiglio Direttivo saranno inoltre preannunciate ai Consiglieri, ove possibile, via posta elettronica, SMS, telefono od altro ancora. La convocazione del Consiglio Direttivo sarà resa nota anche a tutti gli associati con le stesse modalità.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, anche gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo ed esperti esterni invitati dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente e, per ogni Sede Operativa Decentrata, un Consigliere Delegato con ampie deleghe per la Sede Operativa Decentrata di appartenenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. E' presieduto dal Presidente dell'*Associazione* o, in sua assenza dal Vice Presidente. In caso di assenza anche del Vice Presidente il Consiglio Direttivo è presieduto dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti.

I componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato.

Compete al Consiglio Direttivo, tra l'altro:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina delle attività normali e più particolari dell'associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all'esclusione dei soci;
- prevedere aree di responsabilità specifiche assegnate a singoli Consiglieri od a singoli associati, come ad esempio per:
 - gestione di aree affidate all'*Associazione*;
 - decentramento territoriale;
 - specifiche tematiche di primario interesse dell'*Associazione* (come ad esempio: risparmio energetico, rifiuti, educazione, eventi ed iniziative istituzionali del WWF Italia, inquinamento, verde pubblico, acqua, qualità della vita, collegamenti con altre associazioni);
 - compiti amministrativi ed organizzativi distinti per sede decentrata e con deleghe operative (contabilità, tesoreria, registri obbligatori,);
 - collegamenti con il Delegato Regionale del WWF Italia e con il WWF Italia stesso;
 - altre tematiche particolari di volta in volta individuate.

Il membro del Consiglio Direttivo che risulta assente non giustificato per più di 3 (tre) riunioni dell'organo direttivo decade dal Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo, nel caso che venga a mancare uno dei suoi componenti, può cooptare al suo interno il socio risultato primo tra i non eletti. Tale nomina deve essere convalidata dalla prima Assemblea Ordinaria o Straordinaria convocata successivamente alla nomina. In assenza di lista di non eletti sarà la prima Assemblea Ordinaria o Straordinaria a nominare il nuovo membro del Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo così nominati scadono con gli altri componenti.

Articolo 7.3 - Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti.

Il Presidente:

- dura in carica per lo stesso periodo previsto per il Consiglio Direttivo;
- può essere rieletto
- rappresenta l'*Associazione* di fronte ai terzi e compie tutti gli atti che impegnano la stessa, in conformità ai poteri delegati dal Consiglio Direttivo al quale dovrà relazionare periodicamente l'andamento della sua attività eseguendo le delibere del Consiglio Direttivo per quanto gli compete;
- è responsabile dell'osservanza di tutte le norme di legge;
- presiede il Consiglio Direttivo, cura l'ordinato svolgimento dei lavori dello stesso, ne sottoscrive il verbale e controlla che esso sia custodito e che i soci possano consultarlo;
- presiede l'Assemblea, ne sottoscrive il verbale e controlla che esso sia custodito e che i soci possano consultarlo.

Il Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti, può revocare il Presidente.

Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l'Assemblea Ordinaria per il rinnovo degli organi. Ove il Presidente non provveda, l'assemblea dovrà essere convocata ai sensi dell'art. 7.1.

Articolo 8 - Incompatibilità e conflitto di interessi

Non può candidarsi né essere eletto alla carica di Presidente e/o di componente del Consiglio Direttivo il socio che:

- ricopra incarichi consiliari, di rappresentanza istituzionale, esecutivi o fiduciari in partiti, organizzazioni politiche ed enti territoriali e locali, elettivi e non;
- sia candidato a competizioni elettorali di qualsiasi genere;
- ricopra incarichi consiliari o di rappresentanza istituzionale o comunque incarichi non retribuiti nella Fondazione WWF Italia, o in altre società o enti collegati o controllati dall'*Associazione* di volontariato o dal WWF Italia o dalla predetta Fondazione;
- svolga attività in conflitto di interessi con l'*Associazione*.

Allorché dovesse verificarsi uno dei precedenti casi durante il mandato di un membro del Consiglio Direttivo, questo decade dalla sua carica associativa.

Articolo 9 - Patrimonio

Le risorse economiche dell'*Associazione* sono costituite da:

- contributi degli aderenti, di privati, ditte;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio.

Il patrimonio dell'*Associazione* è costituito da beni mobili ed immobili di proprietà e dagli strumenti ed attrezzi necessari per la gestione delle attività istituzionali dell'associazione, conservati presso le sedi operative, acquistati a titolo oneroso dall'associazione o ricevuti in donazione da privati.

I beni immobili o mobili registrati possono essere acquistati dall'*Associazione* e sono ad essa intestati. I suddetti beni sono collocati nell'inventario, che è depositato presso la sede e che può essere consultato dagli associati.

L'*Associazione* ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale, durante la vita dell'*Associazione* di volontariato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo, che possono essere anche plurimi, uno per ogni Sede Operativa Decentrata. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente o del Consigliere Delegato alla tesoreria della Sede Operativa Decentrata. Il Consigliere Delegato alla tesoreria può operare con un fondo cassa contante per le piccole spese ordinarie.

Contributi, erogazioni, proventi derivanti da attività marginali

I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa dei soci, stabiliti dall'assemblea.

I contributi straordinari sono elargiti dai soci o da persone fisiche o giuridiche estranee all'*Associazione*.

Le elargizioni liberali in denaro e le donazioni devono essere utilizzate in armonia con le finalità statutarie e destinate esclusivamente alla realizzazione degli scopi dell'*Associazione*, secondo i principi dettati dalla L.266/91.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inserite in apposita voce del bilancio dell'*Associazione*.

Devoluzione dei beni

In caso di scioglimento o cessazione dell'*Associazione*, i beni posseduti dalla stessa, dopo la liquidazione, saranno devoluti, nel rispetto della disciplina vigente, al WWF Italia o ad altra organizzazione di volontariato che persegua finalità simili e compatibili con i principi indicati dal WWF Italia.

Articolo 10 - Il bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Dal bilancio consuntivo devono risultare le entrate e le spese sostenute suddivise per capitoli e voci analitiche. Il bilancio può essere inizialmente redatto distinto per Sede Operativa Decentrata e poi riepilogato nel bilancio consolidato dell'associazione.

Il bilancio coincide con l'anno solare, l'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Gli avanzi di gestione residuanti dall'attività annuale svolta nelle sedi operative decentrate devono essere impiegati per la realizzazione delle attività stabilite dall'*Associazione* nelle medesime sedi.

Articolo 11 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'*Associazione* ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo. Copia di ogni convenzione è conservata, a cura del Presidente. Il Presidente sottoscrive le convenzioni.

Articolo 12 - Dipendenti e collaboratori autonomi

L'*Associazione* può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.

L'*Associazione* può assumere dipendenti nei limiti previsti dalla L.266/1991 previa deliberazione dell'Assemblea Ordinaria. I rapporti con i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'*Associazione*. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 13 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'*Associazione* è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci secondo quanto previsto all'art. 7.1.

Articolo 14 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.